



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO**

LEGGE 162/14

**LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEI PROCEDIMENTI DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO**

A cura della Commissione "Negoziazione assistita" dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con gli Avvocati Laura Massaro, Cristina Guasti, Emanuela Duo', presieduta dall'Avv. Giampietro Berti. Con la collaborazione di AIAF Rovigo nella persona dell'Avvocato Vanda Maria Ghirelli per la redazione dei modelli di convenzione.

Testo elaborato d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo quanto alle prassi procedurali ivi indicate

Presentazione

Innovando rispetto alla disciplina della mediazione l'articolo 6 del decreto legge 132/14 convertito in legge 162/14 ha introdotto nell'ordinamento la soluzione negoziale e "degiurisdizionale" delle controversie in materia di separazione o divorzio, consentendo che attraverso la negoziazione assistita i coniugi possano procedere alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, a condizione che le parti siano assistite ciascuna da un avvocato.

Il procedimento di negoziazione assistita costituisce, nelle intenzioni del legislatore, un importante strumento di deflazione delle controversie.

E' difficile prevedere se l'obiettivo sarà raggiunto.

Certo è che la nuova disciplina esalta, come mai si era fatto in passato, il ruolo dell'Avvocatura, attribuendo ai legali la possibilità di provocare direttamente la formazione di un titolo avente effetti del tutto uguali a quelli di una decisione dell'Autorità Giudicante.

Il presente lavoro - dal taglio pratico e destinato ai locali operatori del diritto - nasce da un'idea dell'Avv. Laura Massaro, idea estesa alle colleghe Emanuela Duò, Cristina Guasti, Vanda Maria Ghirelli e alla sezione rodigina dell'AIAF.

L'impegno delle colleghe ha portato così alla predisposizione del commento alla legge 162/14 (commento completato da formule e modelli).

Alle colleghe e alla locale sezione dell'AIAF vanno quindi i ringraziamenti del COA ed i miei personali per il prezioso lavoro svolto.

Un sentito ringraziamento, infine, va alla Procura della Repubblica di Rovigo nella persona del Procuratore Capo, Dott. Carmelo Ruberto, che ha subito appoggiato l'iniziativa offrendo la massima collaborazione per la realizzazione del progetto.

Buon lavoro a tutti.

Il Presidente

Avv. Giampietro Berti

INDICE

Parte Prima *"La normativa di riferimento"* :

-DL 132/14 CONVERTITO IN Legge 162/14 IN PARTICOLARE ARTICOLI 6 E 12

- CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N 6/2015 DEL 24.04.2015

Parte Seconda *" L'Applicazione e la documentazione necessaria " note pratiche*

Parte terza: *" gli adempimenti normativi e deontologici per gli Avvocati"*

Parte Prima "La normativa di riferimento" :

di seguito gli estratti del DL convertito con l. 162/14, norma di riferimento per l'argomento di cui si tratta:

Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. 3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.¹ Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 5. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

¹ La circolare n. 6/15 del 24.04.2015 ha chiarito che nella negoziazione assistita che riguardi il diritto di famiglia, gli Avvocati debbono essere almeno uno per parte

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile".

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»;

Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

Art. 11. Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile

1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti

dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Parte Seconda " L'Applicazione e la documentazione necessaria " note pratiche

A) condizioni

B) documentazione richiesta e ufficio di presentazione

C) rilascio del provvedimento P.M.

D) contributo unificato ed il periodo feriale

Si precisa che è competente territorialmente la procura della Repubblica presso il tribunale che sarebbe competente in caso di ricorso per la separazione consensuale, per il divorzio congiunto e per le relative modifiche.

A) Condizioni

Dopo aver ricordato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 6, L. 162/14 **l'accordo deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte,**

Gli avvocati devono dare espressamente atto:

1. di aver tentato di conciliare le parti;
2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3. di averle informate dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori (nei casi riguardanti la presenza di figli minori);
4. di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;
5. di aver rispettato i termini di legge per l'esperimento della negoziazione assistita con decorso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati);
6. **di aver provveduto all'invio della lettera di invito con autografia della predetta da parte del cliente e poi del difensore;**

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5, co. 2:

1. l'autografia delle firme;
2. la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;

ATTENZIONE: nell'ipotesi in cui la convezione di negoziazione assistita contenga un atto soggetto a trascrizione , al fine di procedere al predetto incumbente, **l'autentica deve avvenire a mezzo di pubblico ufficiale a cio' autorizzato. In questo caso l'accordo in originale sarà conservato presso il Notaio che ha autenticato le sottoscrizioni , mentre ai fini del rilascio dei provvedimenti da parte della Procura sarà sufficiente la presentazione di una copia autentica dell'accordo , a firma dello stesso pubblico ufficiale.**

B) Documentazione

Ai fini della presentazione all'Ufficio si ricorda che la convenzione va inoltrata alla stanza 5 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo allegando:

originale della convezione (che verrà restituito corredato di nulla osta/autorizzazione) e una copia della stessa ad uso dell'ufficio . In caso di rilascio di copia con timbro di deposito uso studio è dovuta la marca da 3,68 .

La Procura NON rilascia copie conformi dell'accordo poiché per uso trascrizione/iscrizione presso il Comune di riferimento è l'avvocato che provvede direttamente alla predisposizione di una copia autentica estratta dall'UNICO originale che rimarrà in Suo possesso.

Unitamente all'accordo dovranno essere prodotti già fascicolati i seguenti documenti:

- copia documento d'identità e codice fiscale;
- certificato di residenza e stato famiglia in copia conforme;
- copia atto di matrimonio in copia conforme;
- copia dichiarazione dei redditi di entrambi relative agli ultimi tre anni;
- copia ultime tre buste paga dei coniugi (ove presenti);
- copia lettera di invito ;

(in caso di divorzio: copia autentica del provvedimento di separazione –omologa, sentenza o convenzione di negoziazione-)

L'accordo, inoltre dovrà essere corredato dalla lettera di trasmissione, contenente gli estremi dell'atto, i riferimenti delle parti e degli Avvocati ai fini della comunicazione del provvedimento autorizzativo.

Nb è necessario predisporre una copia del fascicolo dei documenti che rimanga ad uso dell'ufficio.

In caso di modifica delle condizioni Per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio l'accordo deve essere corredato dalle copie autentiche dei provvedimenti contenenti gli accordi precedenti (provvedimenti giudiziari o accordi sottoscritti mediante negoziazione assistita o di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile).

La Procura presso il Tribunale di Rovigo ritiene necessaria l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni in parallelo a quanto previsto in sede di deposito di ricorso ordinario.

Circa l'incapacità dei figli maggiorenni va detto che Secondo la circolare ministeriale n. 19 del 28 novembre 2014, rilevano le sole incapacità dichiarate, quali l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno, con esclusione quindi delle incapacità naturali.

Nei casi di figli portatori di handicap gravi ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3, e di figli incapaci dichiarati, all'accordo deve essere allegata la relativa documentazione sanitaria e / o inerente i provvedimenti assunti a tutela degli stessi.

C) Rilascio del provvedimento

Il Procuratore provvederà al rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione nel termine di giorni quindici decorrenti dalla data di deposito della domanda, comunicando via pec, fax o telefonicamente all'avvocato all'uopo delegato di provvedere al ritiro dell'atto, . Si fa presente al riguardo che, i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di RITIRO DELL'ORIGINALE e pertanto è opportuno verificare che l'operatore della Procura apponga una sigla o un timbro attestane la data del ritiro.

D) Contributo unificato - Periodo feriale

Al momento non viene richiesto il versamento di alcun contributo e la procedura non è soggetta alla sospensione feriale dei termini

LA COPIA AUTENTICA

L'articolo 2 comma 3 prevede che la copia da inviarsi all'Ufficiale di Stato Civile sia autenticata dallo stesso Avvocato che provvede alla trasmissione. Tuttavia, pur ritenendo auspicabile seguire letteralmente la norma apponendo direttamente l'autentica, si ritiene comunque percorribile la possibilità di rivolgersi al Notaio o all'Ufficio di Stato con marca da 16 Euro.

Parte terza: "gli adempimenti normativi e deontologici per gli Avvocati"

Entro i dieci giorni decorrenti dalla data di ritiro del provvedimento autorizzativo, l'avvocato² dovrà depositare una copia dell'accordo munito di nulla osta o autorizzazione del P.M. **ed autenticata a cura del medesimo difensore**³ presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

Il deposito potrà sicuramente essere effettuato a mani e in formato cartaceo ; molti uffici comunali sono già in grado di riceverlo a mezzo PEC e in formato digitale (con firma digitale), si consiglia di prendere preliminarmente contatti con l'Ufficio per conoscere le modalità operative prescelte dall'Ente.

In ogni caso, il deposito va accompagnato dalla compilazione dei moduli di trasmissione forniti dal CNF (vedasi parte quarta)

La sanzione amministrativa per l'avvocato in caso di inottemperanza al termine va dai 2.000,00 ai 10.000,00 euro.

Ai fini statistici, *"i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati"*.

Per l'Ordine di Rovigo, tale invio potrà essere effettuato a mezzo pec all'indirizzo

ord.avvocatirovigo@pec.it.

Si ricorda che ex articolo 5 comma 4 legge 162/14 costituisce illecito deontologico impugnare un accordo alla cui redazione l'avvocato ha partecipato e che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, il difensore è parimenti tenuto alla riservatezza.

Poiché peraltro ex articolo 2 comma 7 della legge 162/14 è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e , pur ritenendo che detta informativa attenga più strettamente alla materia per cui la negoziazione è questione di procedibilità, **si consiglia a tutela dell'operato professionale, di fornire la predetta informativa e di registrare la volontà del cliente di non avvalersene.**

Per la conservazione dell'unico originale è consigliabile che le parti stipulino **una clausola ad hoc all'interno della convenzione , stabilendo che la stessa sia trattenuta presso lo Studio di uno degli Avvocati partecipanti alla convenzione o presso un Notaio ed altresì indicando le modalità di rilascio di copie autentiche della stessa.**

² La circolare 6/15 precisa che è sufficiente l'invio DA PARTE DI UNO SOLO DEGLI AVVOCATI delegato all'incombente all'interno della convenzione

³ Verificare che al momento del ritiro dell'originale l'operatore della Procura apponga timbro o sigla di attestazione in calce indicante la DATA